

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 5321 Anno 2020**

**Presidente: PICCIALLI PATRIZIA**

**Relatore: DOVERE SALVATORE**

**Data Udiienza: 21/11/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile DE PALMA MARIA nato il 15/06/1956

nel procedimento a carico di:

SERRA ROSA nato a CARIATI il 18/01/1982


avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE  
MASELLIS

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that ends in a hook, with a smaller, more intricate flourish below it.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, giudicando in grado di appello, ha riformato la pronuncia emessa nei confronti di Serra Rosa dal Giudice di pace di Borgo San Lorenzo, con la quale questi aveva ritenuto la Serra responsabile di lesioni colpose in danno di Maria De Palma, mandandola assolta dal reato ascritttole per non aver commesso il fatto.

Secondo la ricostruzione emergente dal primo grado di giudizio, verso le ore 18:30 del 5 giugno 2008, Maria De Palma si trovava a transitare in bicicletta lungo la via XX Settembre percorrendo un tratto in leggera salita; sulla destra era parcheggiata l'autovettura della Serra, nonostante l'esistente divieto di parcheggio. Secondo le affermazioni della De Palma, ella si sentì sbattere lo sportello in faccia; la donna riuscì a non perdere l'equilibrio rimanendo appoggiata allo sportello stesso mentre l'imputata la sorreggeva e poi usciva dall'auto. In conseguenza dell'urto la De Palma riportò una ferita al volto che venne suturata presso il pronto soccorso, ove venne accompagnata dal proprio coniuge.

Ad avviso del Tribunale, invece, dalle concordi dichiarazioni della Serra e del teste De Roma emerge che la De Palma impattò con lo sportello del veicolo già aperto; da tanto il Tribunale ha dedotto che la persona offesa aveva perso l'equilibrio e aveva sbattuto sullo spigolo dello sportello già aperto, senza che fosse identificabile una condotta colposa dell'imputata, anche tenuto conto della ampiezza della sede stradale nel tratto interessato all'accadimento.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la parte civile De Palma Maria a mezzo del difensore di fiducia, avv. Paola Mancini.

Con un primo motivo deduce il vizio della motivazione rilevando che il Tribunale non ha espresso le proprie valutazioni in ordine alla documentazione presente nel fascicolo processuale e segnatamente al modulo di constatazione amichevole, alle foto e alla planimetria prodotti dai vigili urbani ed ha quindi riformato la sentenza di primo grado senza tener conto di quanto al riguardo aveva ritenuto il primo giudice. In particolare, la ricostruzione della persona offesa - secondo la quale lo sportello dell'auto si aprì mentre ella percorreva la strada alla guida della bicicletta - trova un riscontro nel modulo di constatazione amichevole che venne redatto dall'imputata medesima nell'immediatezza del fatto e nella particolare conformazione della strada, che in quel tratto subisce un restringimento. Le dichiarazioni dell'imputata e del teste De Roma, per contro, confliggono con quanto emerge dalla documentazione e in particolare la dichiarazione del De Roma fu ritenuta dal primo giudice scarsamente credibile, posto che questi in due dichiarazioni successive offrì ricostruzioni non esattamente



coincidenti. Nonostante tali contraddizioni fossero state colte ed ampiamente motivate dal Giudice di pace, il Tribunale ha ritenuto credibile il teste.

L'esponente aggiunge che la motivazione risulta manifestamente illogica anche laddove ha affermato che la De Palma non poteva avere impattato lo sportello già aperto perché la localizzazione della ferita risulterebbe scarsamente compatibile con tale ricostruzione. Il Tribunale ha ritenuto che se lo sportello si fosse aperto all'improvviso l'urto sarebbe avvenuto con la parte destra del corpo ma non con la testa. Tale affermazione non tiene conto di diverse variabili e non è basata su alcun dato processuale; essa dà per scontata una rigida posizione di guida del ciclista e non tiene conto della circostanza che la persona offesa era di età avanzata e pedalava in leggera salita, con naturale tendenza a sporgersi con la parte alta del corpo in avanti. In atti non vi sono consulenze o altri elementi che possono escludere dal punto di vista fisico meccanico che l'urto, come ricostruito dalla persona offesa, possa avere avuto come conseguenza l'urto della testa sulla sommità dello sportello. In assenza di perizie cinematiche la comune esperienza avrebbe dovuto condurre ad una conclusione opposta a quella del Tribunale.

3. In data 19.11.2019 è stata ricevuta comunicazione a firma dell'avv. Paola Mancini nella quale si chiede l'accoglimento del ricorso.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

4. Il ricorso è fondato.

Per quanto non espressamente tematizzata, con l'impugnazione si denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, definitivamente imposto dal principio secondo il quale "Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva" (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 27243001).

Infatti, si lamenta che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva tenuto in debito conto la documentazione presente nel fascicolo processuale, di essa non si è tenuto alcun conto, non avendola posta in correlazione con le dichiarazioni dell'imputata e del teste De Roma, così giungendo a superare il giudizio negativo espresso dal Giudice di pace in merito all'attendibilità dei medesimi.

Orbene, effettivamente il Tribunale non ha dato alcun peso alla ricostruzione dell'accaduto contenuta nel cd. modulo di constatazione amichevole (allegato al ricorso), nel quale è riportata la testuale affermazione '*sportello che si apriva*' a



miglior dettaglio del disegno che riproduce l'autovettura con lo sportello aperto e la direzione di marcia della bicicletta (disegno e annotazioni con in calce le firme delle due conducenti). Ma vi è nella sentenza qui impugnata, più in generale, la totale assenza di confronto con le scansioni argomentative sviluppate dal Giudice di pace. Sicchè la motivazione resa dal giudice di secondo grado finisce con il prescindere da dati probatori che pure avevano avuto credito presso il primo giudice, evidentemente inducendolo a ritenere credibile la persona offesa, senza peraltro esplicitare le ragioni per le quali essi non assumono rilievo o sono recessivi rispetto ad altri, pur giudicati ben diversamente dal giudice della condanna.

Ne consegue che coglie il segno il ricorso, in particolare nel primo motivo (il secondo risultando sostanzialmente in fatto).

4. La sentenza impugnata va quindi annullata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata, ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/11/2019.


Il Consigliere estensore

Salvatore Dovere



Il Presidente

Patrizia Piccialli



REDAZIONE

REDAZIONE